



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 103 del 22/03/2016 – 12/05/2016</b> <b>Udienza pubblica del 22/03/2016</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Finanza Pubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana – Asserita sottrazione di risorse di spettanza della Regione in violazione delle procedure ex art. 27 della legge n.42/2009 – sopravvenuta dichiarazione di illegittimità della norma richiamata dalla nota impugnata-Parziale fondatezza –</p> <p><b>Testo</b> Non spettava allo Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze – emanare la nota del 23 luglio 2012, n. 0052547 nella parte in cui detta disposizioni attuative degli accantonamenti conseguenti all'applicazione dell'art. 35, comma 4, del d.l. n.1 del 2012 relativi alla Regione Siciliana. Infatti, con la precedente sentenza della Corte n. 65/2015, quest'ultima disposizione è stata dichiarata illegittima, facendo così venire meno il fondamento legislativo della nota impugnata. Quest'ultima, pertanto, risulta autonomamente lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana nel disporre, in violazione degli articoli 36, primo comma dello Statuto e 2, primo comma, del D.P.R. n. 1074/1965, gli accantonamenti afferenti alle entrate di spettanza regionale previste dall'art. 35, comma 4, del d.l. n.1 del 2012. Di conseguenza, la nota impugnata è annullata per la parte sopra specificata.</p>
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio:</b> Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della



	<p>Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – del 23 luglio 2012 n. 0052547.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>          Articolo 36, primo comma, dello Statuto</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b>          Art. 2, primo comma del D.P.R. n.1074/1965</p>
<p><b>Massima n. 2:</b></p>	<p><b>Titolo</b>          Finanza Pubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana – Asserita sottrazione di risorse di spettanza della Regione in violazione delle procedure ex art. 27 della legge n.42/2009 – Asserita violazione del principio di leale collaborazione - inammissibilità</p> <p><b>Testo</b>          Non è ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana in relazione alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – nella parte in cui attua gli articoli 13, comma 17, e 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 e l'art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, poiché tale nota costituisce atto meramente esecutivo delle vigenti disposizioni richiamate, provvedendo agli accantonamenti ivi previsti e limitandosi a definire i "termini concreti" della previsione normativa e poiché ( riguardo all'art.4 del d.l. 16 del 2012) - come da costante giurisprudenza della Corte – sono da ritenere inammissibili i conflitti di attribuzione tra enti proposti contro atti consequenziali, di natura riproduttiva, confermativa, esplicativa od esecutiva di atti anteriori non impugnati. In tale caso, infatti, viene a determinarsi la decadenza dall'esercizio dell'azione.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio :</b> Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – del 23 luglio 2012 n. 0052547.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Articolo 120 della Costituzione Articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> Articolo 2, primo comma del D.P.R. n.1074/1965</p>
--------------	---

**Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista**

**Visto : Avv. Beatrice Fiandaca**

